

PIANO FAMIGLIE - ACCORDO ABI ASSOCIAZIONI CONSUMATORI SOTTOSCRITTO IN DATA 18 DICEMBRE 2009

**SOSPENSIONE DELLE RATE DEI MUTUI ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ**

LE DOMANDE DI SOSPENSIONE POSSONO ESSERE PRESENTATE DAL 01 FEBBRAIO 2010 AL 31 GENNAIO 2011

NAVE 28/01/2010

	MODALITA' DI SOSPENSIONE	AMBITO DI APPLICAZIONE	VALORE DEL MUTUO EROGATO	TETTO IMPONIBILE	DURATA DELLA SOSPENSIONE	TASSO APPLICABILE SUL DEBITO RESIDUO DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE	EVENTI CHE DETERMINANO LA SOSPENSIONE periodo di riferimento dal 01/01/2009 31/12/2010
MODALITA' E CONDIZIONI PREVISTE DALL'ACCORDO ABI	sospensione quota capitale oppure sospensione intera rata	mutui che abbiano i seguenti requisiti: garantiti da ipoteca su immobile residenziale; destinati all'acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale; siano stati erogati ad una persona fisica;	importo non superiore a 150 mila euro	non superiore ai 40 mila euro annui (inteso per singolo mutuatario)	almeno 12 mesi	interessi contrattuali come pattuiti	Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, Cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art 409 cpc Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza Sospensione del lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (CIG, mobilità)
MODALITA' E CONDIZIONI DI ADESIONE BCC DI BRESCIA <u>MIGLIORATIVE</u> RISPETTO ALL'ACCORDO	sospensione quota capitale oppure sospensione intera rata <b>da concordare caso per caso</b>	mutui che abbiano i seguenti requisiti: garantiti da ipoteca, <u>indipendentemente</u> dalla destinazione e dal bene concesso in ipoteca siano stati erogati ad una persona fisica;					Aumento delle persone a carico nel periodo di riferimento (nascita, adozione ecc.)